

TI_GERICHTE 72.2007.17 vom 26. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2007.17_d20081126

FR: TI_GERICHTE 72.2007.17 du 26 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 72.2007.17 del 26 novembre 2008

Regeste

Ripetuta ricettazione Truffa Ripetuta falsità in documenti

Erwägungen

E. 1

miliardo da parte di PL 1 a favore di M, commessa a _____, nel periodo settembre 2000-maggio 2001;

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente

La segretaria

Distinta spese:

| | | |
|------------------------------------|-----|----------|
| Tassa di giustizia | fr. | 1'000.-- |
| Inchiesta preliminare | fr. | 200.-- |
| Interpreti | fr. | 3'594.-- |
| Spese postali,tel.,affr. in blocco | fr. | 50.-- |
| fr. | | 4'844.-- |

=====

E. 2

Il procedimento in essere, noto alle parti in forza ai relativi depositi atti del 22.06.2006 (AI 150) e del 27.11.2006 a seguito di complemento d'inchiesta (AI 166), è stato aperto il 28.02.2001 per i presupposti reati di ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis cfr. 1 CP, ipotesi accusatoria poi lasciata cadere) a seguito di segnalazione ex art. 9 e 23 cpv. 4 LRD dell'Ufficio Federale di Polizia (AI 1) ritenuto come gli elementi contenuti in predetta segnalazione potevano far ritenere che i 98 titoli obbligazionari di cassa (di seguito solo titoli) emessi a nome di PC 1 (di seguito solo PC 1) per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni e € 450'000.- accreditati nel portafoglio titoli del conto A no. _____ (di seguito solo A) presso PL 1 (di seguito solo PL 1) - intestato all'accusato e di sua pertinenza economica (AI 1 doc. 1 nonché AI 34 doc. 1 e 2), relazione posta sotto sequestro il 01.03.2001 (AI 2) e il 06.06.2001 (AI 19) - potessero essere stati provento di un furto perpetrato ai danni della stessa PC 1 nel periodo 1998 / giugno 2000. In particolare, dal doc. 6 della menzionata segnalazione dell'Ufficio Federale di Polizia (scritto del 21.02.2001 della D _____ B _____), quale corrispondente e depositaria dei titoli della PL 1 in _____), si evince quanto segue: " We refer to your letters dated 21 September 2000, 3 October 2000 and 12 October 2000 by means of which you have asked us to put into your account with us certain PC 1

certificates ("Certificate")... Total nominal value of the Certificates is: NLG 8'900.000.- and EUR 450,000.-. By letter of 16 February 2001 and in a subsequent telephone conversation we were informed by the Centrak Depository Negicef that the Certificates were reported stolen with the police in January and March 2000 and seized by the police on 8 February 2001" (AI 1 doc. 6) Sempre nel contesto di predetto procedimento il 03.07.2001 PL 1 ha denunciato AC 1 per l'ipotesi di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) per i motivi e fatti elencati nel punto 2 dell'ACC, che la stessa denunciante a pag. 6 del proprio esposto così giustifica: " AC 1, dando ingannevolmente enfasi all'importanza delle sue società (numero di operai, fatturato, giro di affari, ecc...) e nascondendo invece abilmente i suoi enormi problemi a livello economico, ha usato titoli (nдр.: quelli di cui al punto 1 dell'ACC) che egli sapeva provenire da reati commessi a danno dell'istituto che li aveva emessi al fine di ingannare PL 1 e di indurla conseguentemente a fornire una fideiussione bancaria (nдр.: no. _____ del 05.12.2000 per un miliardo di lire a favore di M, - di seguito solo M - a seguito di precedente richiesta del 28.11.2000 della L _____, il tutto garantito, tra l'altro, da un atto di pegno generale sul conto A e quindi dai, nel frattempo parzialmente monetizzati, titoli di cui al punto 1 dell'ACC, AI 16 doc. 1, 2 e 3, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 6, 7, 8 e 9) che avrebbe potuto garantire le inadempienze contrattuali di una società (nдр.: S _____, AI 34 doc. 7, 8 e 9) a lui riconducibile" (AI 34, pag. 6) ricordato altresì come la così concessa garanzia interbancaria a prima richiesta è stata poi effettivamente escussa da M il 18.05.2001 (AI 16 doc. 1, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 13) a seguito di inadempienza di S _____, con conseguente esborso della PL 1 per Fr. 888'510.-, importo poi rifiuto nel gennaio 2006 alla banca denunciante con prelevamento dal conto A dopo suo parziale dissequestro (AI 120, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 136). Per i presupposti reati di cui agli art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP e 146 cpv. 1 CP l'accusa è stata promossa il 23.06.2004 (AI 114) mentre quella di cui al punto 3 dell'ACC per ripetuta falsità in documenti ex art. 251 cfr. 1 CP, al cui testo integralmente si rinvia, lo è stata il 23.03.2006 (AI 141). La stessa fa riferimento ad alcuni contratti di know-how e lettere di vettura internazionale presentate da AC 1 sia alla PL 1 (AI 34 doc. 3) che al MP con scritto del 21.05.2001 del suo legale (AI 14) ed in sede di verbale d'interrogatorio dinanzi al PP del 29.03.2001 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2), del 14.10.2003 (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1) e del 21.01.2004 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6). Notasi altresì come prima del suo sequestro del 01.03.2001 (AI 2) 78 dei 98 titoli di cui al punto 1 dell'ACC erano già stati monetizzati ed accreditati sul conto A _____ con un importo pari a € 4'116'216,50 (AI 7 e 8). Al 01.03.2001 questa relazione presentava un patrimonio di € 3'656'356,38 (comprensivo dei 20 titoli nominali per NLG 2'000'000.- a quel momento non ancora venduti) con precedenti operazioni di addebito per € 1'339'628,36 e fr. 206'540,05 (AI 8). Al 04.11.2008 il conto A aveva un saldo attivo di € 1'333'894,03 (doc. TPC 15). I titoli per NLG 2'000'000.- ancora invenduti nel marzo 2001, giunti nel frattempo a scadenza, sono stati incassati durante il mese di giugno del 2003 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107). Il relativo importo di € 1'347'727,24 trovasi attualmente depositato sul conto no. 06.00.15.32.07 intestato alla Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107, doc. TPC

E. 6

Per la Corte non vi è dubbio alcuno che i 98 titoli di cui al punto 1 dell'ACC siano oggettivamente provento del furto perpetrato a danno dell'PC 1 nel periodo 1998 - giugno 2000 e questo in forza alle vincolanti e più sufficienti prove di cui all'AI 1 doc. 6 nonché AI 4, 13, 73, 77bis e 94. Tale conclusione non trovasi assolutamente inficiata, così come invece sostenuto dalla difesa, dalla mancata audizione di " un alto funzionario della sede centrale "

di PC 1 (AI 152 ed AI 160 sentenza del GIAR 13.10.2006) e questo proprio a ragione delle chiare risultanze degli atti sopra citati. E per negare il reato a monte non è di certo di nessuna utilità la dubitativa e non felice affermazione di un funzionario della Polizia olandese nell'AI 77bis (" Come sembra adesso, la banca non subisce nessun danno fino ad oggi ") e questo già solo per i motivi indicati nella già citata sentenza del GIAR del 13.10.2006 (AI 160 pag. 7). Ma anche nell'ottica soggettiva del prospettato reato la Corte è giunta al sicuro convincimento che AC 1 abbia acquistato e ricevuto questi titoli illecitamente, ben sapendo o dovendo perlomeno presumere come gli stessi provenissero da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo. In primo luogo ed a comprova di quanto sopra si richiama la sua presentazione, onde giustificare la propria buona fede e la veridicità della prestazione asserita per fornita da S, di due contratti (AI 1 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) raffazzonati, non in originale, con errori di battitura, senza precisa indicazione del diritto applicabile (" le vigenti normative del codice civile " - ma di quale stato - " in materia di contratti Know-how "), dal contenuto perlomeno minimalista, sicuramente lacunoso (da nessuna parte, ad esempio, viene indicato il valore - di borsa, nominale o altro - conferito a questi titoli) ed addirittura coperto in alcuni punti essenziali (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 all'art. 5b), con una controparte inesistente (AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2 nonché AI 137 e 138), con false generalità per gli asseriti due rappresentati della E (per P: AI 11, 73, 77bis, 86 e 112, per V: AI 75 e 96bis), non firmati per S dall'allora suo amministratore unico ma dallo stesso accusato in base ad un procura di dubbia validità (AI 74 PP C T 16.10.2002) senza poi dimenticare l'uso di una lingua, quella _____ e non perlomeno l' _____, che mal s'addice ad un presunto partner commerciale _____. Ma come se ciò non bastasse che dire poi dell'inusuale modalità di consegna dei titoli (in un albergo di _____ e nel secondo caso alla presenza di un esecutore di cui AC 1 non si è neppure degnato di dire il nome, AI 10 PP AC 1 29.03.2001), il tutto in chiaro ed inaccettabile urto alle più elementari regole commerciali e di sicurezza nonché a dispregio di una forma di pagamento più convenzionale e garantista come anche solo un pagamento in contanti, con bonifico bancario o con trasferimento dei titoli da banca a banca così come del resto gli aveva espressamente consigliato il suo funzionario di riferimento presso la PL 1: " Preciso tuttavia che all'inizio io ho insistito finché vi fosse un trasferimento scritturale da banca a banca dei titoli, inteso come cambiamento di titolare a livello di depositario centrale dei titoli" (AI 159 PP G R 15.09.2006). Ora da chi era, come asseritamene dichiarato dall'accusato, titolare di un gruppo che fatturava annualmente circa 180 miliardi di vecchie lire (AI 10 PP AC 1 29.03.2001) e che voleva concludere una compravendita di hardware e software per un valore più che ragguardevole (otto miliardi di vecchie lire, AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1) ci si doveva aspettare tutt'altro agire se, come sostenuto, si è in buona fede e non si sa dell'origine illecita dei ricevuti titoli. Quindi nessuna forma sorprendente di pagamento, nessuna consegna di titoli brevi manu, la verifica concreta e puntuale con chi si sta trattando ed il ricorso, anche solo come consulenti, a legali di propria fiducia per l'allestimento di contratti di know-how con tutti i crismi del caso. Se così non è, e come in specie, si è confrontati con chi dichiara di aver ricevuto un così importante valore economico nelle modalità e termini descritti e poi presenta a fondamento del suo possesso - e non comunque della S come avrebbe dovuto essere il caso - tutta una serie di contratti e giustificativi commerciali poi scioltisi come neve al sole (vedasi il considerando 4), non può poi assolutamente pretendere, così come invece fatto da AC 1 nei suoi tre verbali di interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente (AI 10 PP AC 1 29.03.2001, AI 101 PP AC 1

14.10.2003 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004), di non aver saputo o perlomeno aver dovuto presumere anche solo come più che naturale e comprensibile sospetto di come questi certificati non fossero di origine lecita. A salvaguardia dell'asserita sua buona fede non gli è del resto di alcun vantaggio il fatto di averli fatti preventivamente verificare dalla PL 1 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 e AI 159 PP R G 15.09.2006) e questo già solo tenuto conto delle modalità e termini in cui ne è venuto in possesso che dovevano essere sicuramente forieri di più di un fondato dubbio (AI 31 sentenza GIAR 28.06.2001 pag. 7, AI 55 sentenza CRP 12.10.2001 pag. 7 e la sentenza citata). Anzi, visto i fatti così come svoltisi, vi è da ritenere come questo suo procedere altro non sia stato che una voluta sua forma di ricercato alibi rispettivamente di "sondaggio" come indicato dal legale di PC 1 durante il pubblico dibattimento proprio nel caso di successiva scoperta della sua ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP). Ma anche se così non fosse stato un qualsivoglia riconoscimento dell'asserita sua buona fede presuppone la concreta verifica di una reale sua controprestazione che però, nei fatti, non è mai avvenuta richiamando in tal senso, oltre che il riconosciuto falso contratto tra Eu e Un (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3 e doc. 1 nonché AI 137 e 138), la documentata falsità delle presentate tre lettere di vettura internazionale (per l'AI 14: AI 109, per l'AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6: AI 107 doc. 2 nonché AI 139 e 140). A mente della Corte l'accusato, in chiare difficoltà finanziarie del resto comprovate dal successivo suo fallimento (AI 52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14), nella necessità di ottenere una garanzia interbancaria di un miliardo di vecchie lire da PL 1 effettivamente concessa il 05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) per così ricevere e parzialmente garantire i successivi prestiti del 13.12.2000 e del 19.02.2001 (AI 27, 50 e 53) di M a S per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di vecchie lire (AI 27, 50 e 53), una volta entrato in possesso nel settembre del 2000 dei titoli di cui al punto 1 dell'ACC e sapendone perfettamente la loro origine illecita, ha cercato di monetizzarli, riuscendovi parzialmente nel periodo 03.10/15.11.2000 (AI 8), confidando sia nella sua buona sorte, che in un insufficiente controllo da parte dei responsabili di D B, _____, così come poi concretamente avvenuto: " I titoli non sono stati controllati sulla base della lista della Polizia Criminale perché provenivano da una banca e l'impiegato in questione della nostra sezione Valori evidentemente ha pensato che così fosse in ordine. Lavoriamo inoltre ancora poco con titoli fisici, di modo che in questo campo non c'è tanta esperienza" (AI 77bis, verbale d'interrogatorio rogatorio del 23.03.2001 di D W, direttore della D B) rispettivamente sull'impossibilità di qualsivoglia verifica da parte di PC 1 in caso di successiva loro vendita: " se titoli sono versati per mezzo di bancogiro postale, non sono provvisti di numeri, per conseguenza l'PC 1 non ha potuto sapere quali titoli furono offerti" (AI 77bis, verbale d'interrogatorio rogatorio del 23.03.2001 di D W, direttore della D B,) od altrimenti detto dal legale _____ della parte civile nell'AI 94: " In caso di vendita delle obbligazioni, le stesse non vengono trasferite fisicamente. Invece viene effettuato un accredito sul giro-deposito tramite B "" del venditore ed un addebitamento sul giro-deposito tramite B "" dell'acquirente per il numero d'obbligazioni vendute senza specificazione dei numeri dei titoli. Tenendo conto di questi fatti, nel momento del ritrasferimento dei titoli mancanti a la PC 1 Banca tramite addebitamento sul giro-deposito conto tramite B "", PC 1 Banca non aveva nessuna possibilità di identificare che la transazione fu effettuata della D B all'incarico della PL 1 e che la PL 1 abbia depositato presso la D B "saving bonds" della identica serie come le obbligazioni vendute alla PC 1 le quali erano state rubate in passato". E' chiaro che se fossero sorte delle complicazioni, così come è stato il caso nel corso del mese di febbraio del 2001 (AI 1 doc. 6), AC 1 ha dovuto

darsi da fare per giustificare in qualche modo il suo possesso di questi titoli che sapeva o doveva presumere essere di origine illecita, ciò che ha fatto allestendo l'inconcludente documentazione contrattualistica (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché AI 101 PP Pennacchini 14.10.2003 doc. 1) e relativi annessi (vedasi le lettere di vettura internazionale di cui agli AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6), a suo modo di vedere credibili e convincenti ma che però, oggettivamente, mai lo sono stati né potevano esserlo e questo per le risultanze esposte al considerando 4 e nelle argomentazioni di cui sopra.

E. 7

A i sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. Il reato di truffa presuppone un inganno astuto. L'astuzia è ammessa se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l'inganno astuto non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l'astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF non pubblicate 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell'inganno astuto e quindi all'impunità dell'autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, al fine di evitare l'errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall'altra parte l'astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II., art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, Strafrecht III, pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, § 5 no. 16 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 16 segg., DTF non pubblicate 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, 6S.168/2006 del 6 novembre 2006, 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28). L'attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d'ostacolo al riconoscimento dell'inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d'inferiorità rispetto all'autore. Ciò sarà ad esempio il caso nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per

sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l'automatica assoluzione dell'autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l'esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l'autore la conosce e la sfrutta a suo favore (DTF non pubblicata 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto (CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 1 segg. e no. 16 segg.) il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146 no. 72 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (ARZT, op. cit., art. 146 no. 77 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 27 segg.) un danno patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146 no. 86 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 212 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 32 segg.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, op. cit., art. 146 no. 27 e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 38) nonché l'arricchimento dell'autore. Per quel che concerne l'aspetto soggettivo l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 217 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146 no. 29 e CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 39 segg.).

E. 8

Quo all'inganno astuto il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) trova la propria premessa e presupposto di partenza nella sopra riconosciuta realizzazione del reato di ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP). Sapendo o dovendo presumere di avere nel portafoglio del conto dei titoli di origine illecita AC 1 ne ha atteso la loro monetizzazione (avvenuta nel periodo 03.10/15.11.2000, AI 8) per poi chiedere tramite L (il 28.11.200, AI 23 doc. E nonché AI 34 doc. 7) ed ottenere grazie all'atto di pegno generale sul menzionato conto (che data 03.11.2000, AI 16 doc. 3, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 6) l'erogazione da parte di PL 1, avvenuta il 05.12.2000, di una garanzia interbancaria a prima richiesta in favore di M per l'importo di un miliardo di vecchie lire (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), poiché solo così si sarebbero concretizzati i due successivi prestiti, che datano 13.12.2000 e 19.02.2001 (AI 27, 50 e 53), per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di vecchie lire (900 milioni di vecchie lire il primo e 1500 milioni di vecchie lire il secondo, AI 27, 50 e 53) da parte di questo istituto italiano in favore di S. Ma non solo. Facendo parimenti forza sulla sua falsa immagine di uomo d'affari alla testa di un importante gruppo, immagine così sapientemente creata agli occhi dei relativi funzionari della PL 1 per il fatto di esser stato presentato da un legale locale e per questa sua asserita importante liquidità sul conto A - prova ne sia d'altronde come la stessa banca nell'AI 1 affermi espressamente che il " cliente infatti è persona conosciuta e rispettata le cui attività sono state controllate in loco in da un notissimo e serissimo avvocato di. Le imprese del cliente hanno una buona capitalizzazione e lavorano con clientela anche istituzionale e sta preparando la quotazione alla Borsa Valori di " - AC 1 ha volutamente rinforzato l'errore della PL 1 presentando, in quanto condizione sine qua non per l'erogazione della garanzia interbancaria a prima richiesta in favore di M (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), un contratto di finanziamento a titolo oneroso datato 30.10.2000 tra L e S (AI 34 doc. 8), nel suo contenuto comunque menzognero laddove nell'indicato termine del 10.11.2000 (" pena la decadenza del presente accordo ", AI 34 doc. 8) il residuo importo di 350 milioni di vecchie lire non è mai stato bonificato. Parallelamente, in merito a questi fatti, non é possibile ascrivere qualsivoglia mancata diligenza alla PL 1 laddove la concessa garanzia interbancaria, che data 05.12.2000 (AI 16

doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), è ben anteriore alla segnalazione della D B che è avvenuta solo il 21.02.2001 (AI 1 doc. 6). In altre parole al momento della sua concessione (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) PL 1 poteva credere, in assoluta e giustificata buona fede, di essere validamente coperta. Da ciò il dover constatare, sia oggettivamente che soggettivamente, la realizzazione del reato di cui all'art. 146 cpv. 1 CP essendone adempiute i presupposti dell'inganno astuto così come sopra evidenziato, dell'errore da parte del truffato, di una disposizione patrimoniale conseguente a questo errore, di un danno patrimoniale (fr. 888'510.-, AI 120, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 136), di un nesso causale tra la disposizione patrimoniale ed il danno nonché di un arricchimento da parte di AC 1.

E. 9

In applicazione dell'art. 251 cfr. 1 CP commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento. Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di indebito profitto. L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell'art. 110 no. 4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell'art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 3 segg.; CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale Federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta "menzogna scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc... (TRECHSEL, op.cit., art. 251 no. 8, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, no. 12 § 35, DTF 123 IV 132 e 61). Si può prescindere da un'interpretazione restrittiva qualora il documento non sia inventario ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona dell'autore ovvero sull'origine e l'integrità del documento stesso. Uno scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in particolare della persona che l'ha redatto, di un valore probatorio accresciuto (DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122). Dal profilo soggettivo il reato esige che l'autore abbia agito intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l'art. 12 cpv. 2 CP allo scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui. Trattasi di un reato intenzionale, il dolo eventuale è comunque sufficiente (BOOG, Basler Kommentar, Strafrechtbuch II, art. 251 no. 86, TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 12 e CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 171 segg.). La nozione di indebito profitto é da interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche di altro genere, segnatamente processuale (BOOG, op. cit., art. 251 no. 95, TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 15, CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 179 segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV

234).

E. 10

Ricordate le risultanze fattuali di cui al considerando 4 nonché la sentenza in DTF 100 IV 176 appare sicuramente dato il reato di falsità in documenti (art. 251 cfr. 1 CP) perlomeno per le tre lettere di vettura internazionale di cui ai punti 3.3 e 3.5 dell'ACC. (AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6). Inversamente la Corte in forza alla restrittiva giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di contratti (DTF 123 IV 61, 120 IV 25 e 117 IV 35) non ha riconosciuto questa imputazione per i punti 3.1, 3.2 e 3.4 dell'ACC (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2, AI 34 doc. 3 nonché AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1).

E. 11

Il principio della commisurazione della pena è sancito dall'art. 47 cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende sostanzialmente la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva. (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, § 7 no. 53 segg, DTF non pubblicate 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 e 102 IV 231). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP, che ha la stessa portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

E. 12

Nella propria arringa il difensore ha postulato il riconoscimento della violazione del principio della celerità, principio sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3

lett. c Patto ONU II (RS 0.103.2), che impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Si tratta di un'esigenza che va distinta dalla circostanza attenuante del tempo trascorso di cui all'art. 48 lett. e) CP che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 64 vCP no 31 e DTF 130 IV 54). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo fermo restando che, affinché sussista una violazione di questo principio, non è di per sé sufficiente che un atto processuale avesse potuto essere compiuto anticipatamente. In concreto sono stati giudicati inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa ed un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più i tre anni tra l'atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell'accusa e l'emanazione dell'atto d'accusa (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006; 124 I 139 e 119 IV 107). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e) CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006).

E. 13

Per l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP). Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell'imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal

suisse, *Le sursis et le sursis partiel*, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall'art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale che, constatata l'impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall'art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l'art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest'ultimo riguardo, il giudice ordinerà l'esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l'autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall'effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 42 no. 9). In forza all'art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP). Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espianare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007 in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito dall'assenza di prognosi negativa.

E. 14

E' innegabile come la colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e questo non solo tenuto conto del valore economico dei titoli ricettati e della successiva truffa alla PL 1, ma anche e soprattutto a fronte della sistematica strategia da lui a tal fine messa in atto per raggiungere i suoi scopi (vedasi la fine del considerando 6 rispettivamente 8), senza altresì dimenticare l'ulteriore suo comportamento dinanzi all'autorità inquirente, sempre caratterizzato da ripetute produzioni di falsi documentali (in quest'ottica si ricordano i tre contratti di cui all'AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1 rispettivamente le tre lettere di vettura internazionale di cui all'AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6). Inoltre è solo grazie alla tempestiva segnalazione del 28.02.2001 dell'Ufficio Federale di Polizia (A1) ed ai successivi ordinati sequestri del 01.03.2001 (AI 2) e del 06.06.2001 (AI 19) che il danno patito da PC 1 ha potuto essere, in qualche modo, limitato. La Corte, nella commisurazione della pena e quale fattore di riduzione della stessa, non ha tenuto altresì conto della postulata violazione del principio della celerità così come richiesto dalla difesa non essendone realizzati i presupposti così come sopra ricordati al considerando 12. Del resto e previo richiamo degli esempi giurisprudenziali indicati in predetto considerando, un sereno apprezzamento, nella sua globalità, dei tempi dati dall'autorità inquirente a questa inchiesta non permette di giungere al riconoscimento di

questo fattore di riduzione della pena e questo anche solo tenuto conto del numero di rogatorie, con i loro naturali tempi di evasione, trasmesse in _____, _____ ed _____ (AI 61, 62, 64 e 115). Ciò non di meno resta comunque pacifico come i fatti in essere siano relativamente datati e che l'odierno giudizio giunga a più di otto anni dal loro insorgere. Di ciò la Corte ne ha tenuto ampiamente conto così come anche dell'incesuratezza di _____ sia in _____ che in _____ (AI 44, 52, 162 e 165 nonché doc. TPC 2, 3, 12 e 14), da cui la conseguente mancanza di una sua prognosi sfavorevole. Ragion per cui e tutto ben ponderato si giustifica e legittima una sua condanna ad una pena detentiva di 2 anni, condizionalmente sospesa per 3 anni, periodo leggermente superiore al minimo di legge previsto dall'art 44 CP proprio per rimarcare la gravità della sua colpa.

E. 15

Le pretese di risarcimento ex art. 83 cpv. 2 CPP dalla parte civile PC 1 (doc. dib 1) sono accolte parzialmente. Dalla riconosciuta colpevolezza di AC 1 per il reato di ricettazione dei 98 titoli (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) non può che scaturirne il diritto della parte civile di vedersi assegnare ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 lett. b CP, deduzione fatta delle tasse e spese giudiziarie, sia il saldo attivo del conto A che, in relazione ai 20 titoli successivamente venduti, la pretesa in € con interessi maturati sull'attuale saldo della relazione no. _____ intestata alla Eu presso la De _____. di. Limitatamente all'importo di fr. 8'213'679.- (pari a fr. 6'2356'485 + fr. 1'978'194.-) gli interessi al 5% decorrono solo dal 01.09.2000 e non dal 01.08.2000 visto e considerato come predetti titoli sarebbero stati consegnati all'accusato rispettivamente ad un suo esecutore solo dopo la sottoscrizione del primo contratto (AI 10 PP AC 1 doc. 1 rispettivamente pag. 2). Inoltre la richiesta di rimborso delle spese legali (fr. 47'583,40) è stata ricondotta ad un importo omnicomprensivo di fr. 32'583,40 con il rinvio al foro civile per la differenza di fr. 15'000.-.

E. 16

I tre contratti (ACC punti 3.1, 3.2 e 3.4) così come le tre lettere di vettura internazionale (ACC 3.3 e 3.5) in quanto falsi vengono confiscati ai sensi dell'art. 69 CP.

E. 17

La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP). Rispondendo _____ affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 e 2, visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 73, 110 cfr. 4, 146 cpv. 1, 160 n. 1 e 251 n. 1 CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia in contumacia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. ripetuta ricettazione per avere, nel periodo 1.9.2000/febbraio 2001, a _____, in due occasioni, preso in consegna 98 titoli obbligazionari di cassa emessi a nome della PC 1. per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni ed € 450'000.-, che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio facendoli poi accreditare nel portafoglio titoli del conto A no. _____ presso PL 1 di sua pertinenza; 1.2. truffa in relazione al rilascio di una fidejussione interbancaria a prima richiesta di nominali ITL 1 miliardo da parte di PL 1 a favore di M, commessa a _____, nel periodo settembre 2000-maggio 2001; 1.3. ripetuta falsità in documenti per avere fatto uso: 1.3.1. nei giorni 21/22.05.2001, a _____ e _____, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. _____; 1.3.2. nei giorni 21/22.05.2001, a _____ e _____, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. _____.

_____ ; 1.3.3. il 21.01.2004, a _____, di una lettera di vettura internazionale datata 16.10.2002; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

2. AC 1 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.4 dell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza _____ è condannato in contumacia:

3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni; 3.2. a versare alla PC PC 1. l'importo di fr. 8'246'262.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.2000 sull'importo di fr. 8'213'679.-. Per il resto la PC è rinviata al foro civile; 3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali. 4. L'esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 5. E' ordinata la confisca di:

5.1. saldo attivo della relazione bancaria A no. intestata a AC 1 presso PL 1 e saldo attivo della relazione n. _____ intestata alla Eu presso la De , con contestuale assegnazione alla parte civile PC 1 (a parziale copertura del credito come sopra riconosciuto), previa deduzione di tassa e spese giudiziarie; 5.2. 1 copia del contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S _____ e E; 5.3. 1 copia del contratto di know-how datato 01.09.2000 tra S e E; 5.4. 1 copia della lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. _____; 5.5. 1 copia della lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. _____; 5.6. 1 copia di un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu e Un; 5.7. 1 lettera di vettura internazionale datata 16.10.2002. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente _____ La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 200.-- Interpreti fr. 3'594.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 4'844.-- =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.